

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 1 dell’articolo 3, la lettera f) è soppressa.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con tale emendamento si vuole evitare che si abrogino le norme relative la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 1 dell’articolo 3, la lettera g) è soppressa.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con tale emendamento si vuole evitare che si abroghi la norma relativa la promozione della prevenzione della fibromialgia, malattia cronica fortemente invalidante e sempre più diffusa, che colpisce soprattutto le donne in età adulta.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 1 dell’articolo 3, la lettera n) è soppressa.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: l’emendamento sopprime la lettera n), al fine di evitare che si
abrogano le disposizioni relative alla promozione di programmi di screening in materia di
prevenzione e cura delle neoplasie polmonari.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

L’articolo 18 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende sopprimere la disposizione in materia di “promozione del settore orto florovivaistico”, in quanto il Parlamento ha recentemente approvato la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante “Delega al Governo in materia di florovivaismo”. Si rappresenta altresì che sul relativo disegno di legge la Conferenza unificata, nella seduta del 6 settembre 2023, ha espresso parere favorevole ex articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si ritiene pertanto opportuno attendere l’esercizio della delega da parte del Governo, in modo da poter avere un quadro organico e omogeneo rispetto al quale legiferare.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 8/1986, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole “sono tenuti” sono inserite le seguenti:

“, anche su richiesta del comune territorialmente competente,”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere che l’atto di impulso alle operazioni di istruttoria o di verifica demaniale da parte degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico possa provenire anche dai comuni territorialmente competenti e non solo dagli stessi enti esponenziali.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 8/1986, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Qualora lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 non avvenga entro un congruo termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta, fermo restando che le spese relative restano a carico dell’ente interessato. L’ente può comunque adempiere autonomamente fino all’effettiva adozione dell’atto sostitutivo.”.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere le operazioni di verifica o istruttoria demaniale siano svolte entro un termine congruo e, in caso contrario, che la Giunta regionale eserciti il potere sostitutivo, in modo da evitare che l’inerzia dell’ente competente impedisca di pervenire all’accertamento o all’aggiornamento degli usi civici.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo III, dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

Art. 28 bis

(Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci)

1. Al fine di ottenere la riduzione delle emissioni climalteranti, di elevare i livelli di sicurezza stradale e contenere i costi economici del trasporto di merci, la Regione promuove il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, attraverso l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci".
2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della l. 208/2015.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 1.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende istituire anche nella Regione Lazio il cosiddetto “ferrobonus regionale”, ovvero una forma di incentivo economico che vada a concorrere con il “ferrobonus statale” già previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della l. 208/2015, al fine di promuovere lo spostamento del trasporto di merci dalla gomma al ferro, con effetti benefici per l’ambiente, per la sicurezza stradale e per la riduzione dei costi economici per le imprese.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma


EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”


Al Capo IV, dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38 bis

(Modifica all’articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” relativo agli Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico)

5. All’articolo 74 della l.r. 7/2018, n. 7 le parole “fino al dodicesimo anno”, ovunque ricorrano, sono soppresse.
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, procede ad adeguare il regolamento regionale 15 Gennaio 2019 n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) alle disposizioni di cui al comma 1.

SALVATORE LA PENNA


Eleonora MATTIA


RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende consentire che gli interventi già previsti dall’articolo 74 della l.r. 7/2018 a favore dei minori nello spettro autistico non siano più limitati ai minori fino al dodicesimo anno di età.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo IV, dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38 bis

(Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 10/2022, è inserito il seguente:

Art. 9 bis

(Politiche di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità)

1. . La Regione prevede interventi per la promozione di pari opportunità che includano il contrasto alla violenza e più in generale agli atti di discriminazione nei confronti delle donne con disabilità, e promuove l’*empowerment* delle donne con disabilità, favorendo la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono ad una piena partecipazione femminile alla vita sociale, culturale, economica e politica, adottando un approccio di *gender mainstreaming* nei processi decisionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con le Federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, con l’obiettivo di realizzare azioni che mirano a promuovere i diritti delle bambine, ragazze e donne con disabilità, con particolare attenzione all’accesso all’istruzione, alle risorse economiche, al lavoro, alla



partecipazione politica e ai ruoli di *leadership*, come presupposti necessari per superare la discriminazione e la violenza.

3. La Regione, inoltre, si impegna a garantire:
 - a) l'accesso ai luoghi e ai servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio attivi sul territorio alle donne con disabilità;
 - b) l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie per le donne con disabilità;
 - c) un sistema informativo di monitoraggio annuale, promuovendo azioni di ricerche tematiche, raccolta dati, informazioni e sensibilizzazione sulle condizioni di vita delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, attraverso una collaborazione strutturata con le Federazioni maggiormente rappresentative;
 - d) una formazione adeguata alle operatrici dei centri antiviolenza sulle esigenze e i diritti delle donne con disabilità, in collaborazione con le Federazioni maggiormente rappresentative.”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende introdurre nell'ordinamento regionale, e più specificamente nella legge regionale a favore dei diritti delle persone con disabilità, politiche di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo V, dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:

Art. 50 bis

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 12 ter dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione concede contributi per favorire l’accesso alle Scuole d’arte iscritte all’elenco di cui al comma 2, da parte delle famiglie meno abbienti, sotto forma di:

- a) borse di studio regionali;
- b) bonus affitti per gli studenti fuori sede;
- c) bonus per l’acquisto di libri, strumenti tecnologici e strumenti musicali.

3 ter. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3 bis.”;

b) all’articolo 26 dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

“6 bis 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 ter, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi per la promozione delle scuole d’arte”, la cui



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere che anche per le Scuole d'arte – come già previsto per le Scuole di educazione musicale – la Regione possa concedere contributi per favorire l'accesso alle stesse alle famiglie meno abbienti. A tal fine si prevede uno stanziamento di parte corrente di euro 100.000 per ciascuna delle annualità 2024-2026.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Partito Democratico
GRUPPO PD REGIONE LAZIO

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

L’articolo 51 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende evitare che l’Osservatorio sulla sicurezza e il Premio regionale per la Legalità contro tutte le mafie vengano inopinatamente spostati dalla legge regionale sulla sicurezza, contro la corruzione e le mafie, finanziata nell’ambito della Missione 3 del Bilancio (Sicurezza) alla legge regionale che prevede interventi di contrasto dell’usura, finanziata nell’ambito della Missione 12 (Politiche Sociali), in quanto non si intravedono e non sono state spiegate le motivazioni strategiche che dovrebbero portare a tale spostamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 1 dell’articolo 11 bis della l.r. 14/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51, la parola “concertazione” è sostituita dalla seguente: “consultazione”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere che l’Osservatorio possa essere organismo di consultazione sugli aspetti tecnici e non di concertazione.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 14/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51, le parole “dal Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia”.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende rimarcare che non spetta al Presidente della Regione da solo definire gli “indirizzi strategici”, dal momento che nella Regione sia il potere esecutivo rappresentato dalla Giunta regionale che il potere legislativo rappresentato dal Consiglio regionale partecipano alla funzione di indirizzo politico, come chiarisce l’articolo 23, comma 1, dello Statuto regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

All’articolo 11 bis della l.r. 14/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51, il comma 7 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende eliminare il comma 7, che pare prefigurare una sorta di “presidenza in bianco”, stabilendo che il Presidente dell’Osservatorio può presiedere tavoli tecnici, comitati e consulte attualmente non esistenti e non istituiti.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al comma 10 dell’articolo 11 bis della l.r. 14/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51, le parole “automezzi (un’autovettura a guida libera)” sono soppresse.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende eliminare la specifica previsione di un’autovettura “a guida libera” a disposizione dell’Osservatorio, ritenendo che la disciplina sull’utilizzabilità di autovetture di servizio per le funzioni e i compiti di competenza dell’Osservatorio medesimo vada ricondotta a quella ordinaria prevista dalla legge regionale e dal regolamento di organizzazione in materia di “autoparco regionale”.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

L’articolo 11 ter della l.r. 14/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51, è
soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende evitare che il Premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” venga cancellato dalla legge regionale sulla sicurezza, contro la corruzione e le mafie - laddove peraltro resta la previsione della Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie – alla legge sugli interventi di contrasto contro l’usura, fenomeno quest’ultimo che non è peraltro appannaggio esclusivo delle associazioni a delinquere di stampo mafioso.



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 le parole “1 ter,” sono soppresse.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende evitare che il Premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” venga cancellato dalla legge regionale sulla sicurezza, contro la corruzione e le mafie - laddove peraltro resta la previsione della Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie – alla legge sugli interventi di contrasto contro l’usura, fenomeno quest’ultimo che non è peraltro appannaggio esclusivo delle associazioni a delinquere di stampo mafioso.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”, relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione)

1. All’articolo 14 della l.r. 7/2021, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I dati percentuali suddivisi per genere relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale effettuate nell’anno precedente, unitamente agli elenchi dei provvedimenti di nomina e designazione adottati, sono pubblicati annualmente nella sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.”.

Eleanora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere, in un’ottica di trasparenza sul rispetto delle disposizioni per la parità di genere nelle nomine e designazioni, la pubblicazione dei relativi dati percentuali.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie”)

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 15/2001 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Costituzione in giudizio)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
2. La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.

3. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
 4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere l’obbligo per la Regione Lazio di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati di mafia o ad essi connessi, al fine di consentire alla Regione di assicurare la tutela degli interessi regionali eventualmente lesi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” relativo al consiglio di amministrazione)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/1987 è sostituito dal seguente: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti dal Consiglio Regionale, di cui uno su designazione dei consigli degli ordini degli Avvocati e dei procuratori distrettuali, uno su designazione del Consiglio giudiziario ed uno su designazione delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali nel Lazio, e dura in carica tre anni.”.

SARA BATTISTA
Sara Battista

Eleonora MATTIA
Eleonora Mattia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende ridurre da quindici a tre membri il Consiglio di amministrazione dell’istituto regionale per gli studi giuridici A.C. Jemolo, al fine di rendere l’organo più agile ed efficiente e consentirne un più agevole e tempestivo rinnovo a seguito della scadenza.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Disposizioni in materia di cimiteri per animali d’affezione)

1. La presente disposizione, nelle more di una legge regionale organica in materia funeraria e di polizia mortuaria, disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione, al fine di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest’ultimi.
2. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.
3. I cimiteri di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari, secondo i requisiti tecnici e le modalità operative e procedurali definiti dal regolamento di cui al comma 7.
4. I cimiteri di cui al comma 1 sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica.
5. I cimiteri di cui al comma 1 possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



- protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.
6. I cimiteri di cui al comma 1 possono altresì essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale di cui al comma 3 disciplina le modalità di erogazione dei servizi.
 7. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione dei cimiteri di cui al comma 1.
 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende colmare una lacuna normativa al fine di consentire la realizzazione di cimiteri per gli animali d'affezione sul territorio regionale.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”)

1. Alla l.r. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 7 bis è inserito il seguente:

“Art. 7 ter


(Contributo per gli orfani di femminicidio)

1. Al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio, è istituito un apposito fondo pari ad euro 300.000,00, finalizzato all'erogazione di un contributo annuale pari a euro 10.000, anche per il tramite del tutore, fino al compimento del ventinovesimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante.
2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.”.

b) all’articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 7 ter si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo per gli orfani di femminicidio”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere un contributo annuale per favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio. A tal fine si prevede uno stanziamento di parte corrente di euro 300.000 per ciascuna delle annualità 2024-2026.

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2022 dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) l’applicazione del trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.”.

SALVATORE LA PENNA



Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende prevedere l’applicazione del salario minimo non inferiore a nove euro quale criterio qualitativo premiale che la Regione, i suoi enti strumentali e le società da essa controllate riconoscono agli operatori economici nelle procedure di affidamento dei contratti di appalto o concessione basati sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Partito Democratico
GRUPPO PD REGIONE LAZIO

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”

Al Capo VI, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53 bis

(Modifica all’articolo 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”)

1. All’articolo 42 della l.r. 15/2002, dopo il comma 2 sexies è inserito il seguente:

“2 sexies 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione dei buoni sport, di cui all’articolo 38, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 (Sport e tempo libero) della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), titolo 1, del “Fondo regionale per i buoni sport”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende istituire un fondo regionale dedicato al finanziamento della misura dei buoni sport, prevista dall’art. 38 della l.r. 15/2002 e finalizzata a rendere lo sport accessibile e praticabile anche ai meno abbienti.